

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CERINI DIANA

Nella seduta del 09/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme presenti su di un conto corrente intestato alla madre dei ricorrenti, suoi eredi.

Risulta, infatti, che in seguito al decesso della donna, avvenuta nel novembre 2011, gli stessi richiedevano, sin dal mese di giugno 2012, lo svincolo della somma giacente sul conto corrente intestato alla *de cuius*, somma che al momento del decesso era pari ad euro 4.280,30.

Secondo quanto comunicato dalla parte ricorrente, i documenti relativi alla successione venivano trasmessi alla banca il giorno 11/06/2012; tra essi era presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto da un notaio. A tale trasmissione faceva seguito la consegna di altra documentazione richiesta dalla banca resistente, tra cui una ulteriore dichiarazione sostitutiva compilata sulla base del modulo fornito dall'agenzia delle entrate, il verbale di pubblicazione del testamento, il certificato di morte. Ciò nonostante, ancora in data 13/08/2012, a motivo dei reiterati rifiuti della banca di svincolare la somma sul conto e consentirne la piena operatività agli eredi, uno di essi si recava personalmente presso l'agenzia e provvedeva a consegnare una ulteriore copia sostitutiva dell'atto di notorietà redatta presso il Comune ove è ubicata detta agenzia. Con nota del 21/08/2012 la banca

comunicava agli eredi l'ammontare del saldo del conto in discorso e ne *'subordinava lo svincolo (...) ad una – ennesima – produzione della medesima documentazione, che già da tempo (era stata resa) disponibile all'istituto tra cui: "la dichiarazione di successione con il concorso di tutti gli eredi"*. Il ricorrente precisa che la dichiarazione di successione presentata in data 10/07/2012 conteneva già *'specifico riferimento al conto corrente in oggetto'* (cfr. all. n. 6 al ricorso) e che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà trasmessa sulla base del modulo fornito dall'intermediario era presente la conferma *'che tra la de cuius e l'ex coniuge (...) è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato (...)'*.

Al reclamo inoltrato in data 08/10/2014 per lamentare il mancato svincolo e richiedere, dunque, una immediata attivazione da parte della banca, nessuna ulteriore risposta veniva fornita da parte dell'intermediario.

Pertanto, formulato ricorso all'ABF, la parte ricorrente unitamente ai cointestatari del ricorso chiede che sia ordinata *'la liquidazione in favore (degli) eredi (...) degli importi presenti sul conto della (...) dante causa e il riaccredito di tutte le spese intervenute nel frattempo, il tutto mediante l'emissione di un assegno circolare (...) intestato (agli eredi)'*.

L'intermediario riferisce che a seguito del decesso della *de cuius* in data 23/11/2011, gli eredi fornivano documentazione frammentaria e non sufficiente allo svincolo. D'altro canto, l'intermediario conferma solo in parte la ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente poiché, secondo quanto esposto in atti, lo stesso ritiene che l'iter necessario per procedere si sia concluso soltanto nel mese di febbraio 2015 quando del resto si dava *"comunicazione telefonica (...) agli eredi dello svincolo del conto corrente con saldo di € 3.271,47 e la disponibilità della banca a riconoscere, a chiusura della vicenda, l'importo di € 3.633,21 pari al saldo del conto corrente alla data del 30/09/2013"*. L'intermediario ha prodotto copia dell'assegno circolare di importo pari a euro 3.633,21 che gli eredi non hanno accettato di ritirare, asserendo che gli stessi hanno rifiutato tale proposta *'richiedendo anche il rimborso delle spese legali'*.

Alla luce di ciò l'intermediario chiede che l'ABF si pronunci *'in prima istanza respingendo la domanda del ricorrente disponendo il riconoscimento del saldo attuale del c/c pari a Euro 3.271,47 o in subordine a liquidare l'importo di Euro 3.633,21, come già proposto, senza riconoscimento delle spese legali che non risultano quantificate né documentate'*.

DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti ed analizzati i fatti pertinenti alla controversia, osserva innanzitutto come la questione posta dal ricorso attiene alla valutazione della diligenza posta dalla banca nel dare corso allo svincolo del conto facente capo a persona deceduta, della quale i ricorrenti sono eredi.

Risulta, infatti, che la posizione dei ricorrenti – ossia il soggetto che ha presentato ricorso unitamente ad altri due cointestatari – era stata dagli stessi rappresentata alla banca sin dal giugno 2012: in tale data era stata, infatti, fornita la documentazione utile per consentire alla banca le operazioni di svincolo ed a dimostrazione della propria qualità di eredi.

Va, altresì, indicato che dopo il giugno 2012, e comunque entro l'agosto 2012 – precisamente il 21 agosto 2012, i ricorrenti, su specifiche richieste di integrazione documentale da parte della banca, già provvedevano ad integrare quanto inizialmente presentato per l'accertamento del diritto successorio in loro favore.

Si deve, all'uopo, rammentare che il D.lgs. 346/1990, titolato *"Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"*, prevede ed indica

le modalità e la documentazione utile affinché gli eredi possano operare relativamente ai rapporti contrattuali del defunto. A sua volta, l'art. 48. (Divieti e obblighi a carico di terzi), prevede che *“4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”*. La cautela della banca appariva, dunque, pienamente giustificata sino alla presentazione della documentazione ivi prevista, ponendosi come obbligo ex lege nell'interesse di tutti gli eredi e, in definitiva, della correttezza delle operazioni successorie; tuttavia, a fronte della presentazione dei documenti necessari a comprovare la qualifica di eredi e le condizioni di successione, ogni ulteriore ritardo si pone quale atto lesivo degli interessi dei medesimi eredi, nel nostro caso i ricorrenti.

D'altro canto, le richieste di ulteriore documentazione pervenute dalla banca successivamente a tale data non risultano sufficientemente giustificate, né evidenziano con esattezza le motivazioni per cui i documenti già prodotti non fossero sufficienti a mettere le somme presenti sul conto nella piena disponibilità degli eredi. Appare del resto alquanto anomalo che, tra la data di dichiarata successione (giugno 2012) e la presentazione del ricorso (gennaio 2015) la banca alla luce di quanto prodotto non si sia risolta a provvedere alle medesime richieste: durante tale periodo la parte ricorrente, insieme ai cointestatari del ricorso, ha subito notevoli disagi, oltre a trovarsi nell'indisponibilità delle somme presenti sul conto corrente della parente defunta. Va da sé che nel medesimo tempo la permanenza del conto attivo ha generato costi, che come tali, non possono certamente essere addebitati ai ricorrenti, *rectius*: al conteggio riferito alla posizione contabile del conto medesimo.

Va altresì sottolineato che, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, in precedenti occasioni, la prassi di ritardare oltremodo la chiusura dei rapporti facenti capo al cliente ovvero agli eredi dell'originario intestatario di un conto, che abbiano legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, va sicuramente censurata. Si tratta, infatti, di un'attività dovuta ed il cui mancato compimento pone l'intermediario in una situazione di conclamato inadempimento (cfr. *ex multis* Collegio di Milano, decisione n.601/2012). Si desume da ciò che oltre a invitare l'intermediario a prestare maggiore cura agli interessi della propria clientela, lo stesso dovrà provvedere ora all'immediato svincolo del conto, con addebito dei soli costi di gestione e delle spese riferibili al periodo antecedente a quello nel quale le somme avrebbero dovuto essere svincolate.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la banca dovrà pertanto corrispondere ai ricorrenti l'importo a saldo del conto corrente alla data del decesso, tenuti conto degli eventuali interessi positivi laddove previsti dal contratto di conto corrente ed al netto dei costi addebitati, come da contratto, esclusivamente sino all'agosto 2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e ordina lo svincolo delle somme sul conto corrente e la messa a disposizione del relativo importo al netto dei soli costi addebitati sino al 21/08/2012.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA